

## **TI\_GERICHTE 52.1997.60 vom 24. März 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-03-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1997.60](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.60)

FR: TI\_GERICHTE 52.1997.60 du 24 mars 1997

IT: TI\_GERICHTE 52.1997.60 del 24 marzo 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.03.1997 52.1997.60 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.03.1997 52.1997.60 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.03.1997 52.1997.60

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.97.00060 Lugano 24 marzo 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 17 marzo 1997 del Comune di \_\_\_\_\_ patrocinato da: avv. \_\_\_\_\_ contro la decisione 26 febbraio 1997 del Consiglio di Stato (no 946) che dichiara irricevibile l'istanza di revisione presentata dal municipio di \_\_\_\_\_ avverso la risoluzione governativa che revoca la licenza preliminare concessa dall'esecutivo comunale l'8 luglio 1996; richiamato l'art. 48 PAmM, letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che l'8 luglio 1996 il municipio di \_\_\_\_\_ ha rilasciato a \_\_\_\_\_ una licenza edilizia preliminare per la ricostruzione di un rustico in sasso situato nella zona dei \_\_\_\_\_ (part. N. \_\_\_\_\_ RFD); che con giudizio 25 settembre 1996 il Consiglio di Stato ha revocato il provvedimento in questione, intervenendo in qualità di autorità di vigilanza sui comuni; che \_\_\_\_\_ ha accettato il predetto giudizio; che con istanza 14 ottobre 1996 il municipio di \_\_\_\_\_ ha chiesto al Governo di rivedere il giudizio in questione; che con decisione 26 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile la domanda di revisione, in considerazione del fatto che il beneficiario della licenza revocata aveva rinunciato ad impugnare il giudizio governativo a lui sfavorevole; che avverso la decisione governativa il comune di \_\_\_\_\_ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo con argomenti che, per quanto necessario, saranno ripresi nel seguito; considerato, in diritto che l'art. 48 PAmM permette all'autorità di ricorso di respingere in limine con breve motivazione le impugnative inammissibili o manifestamente infondate; che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmM); che contro le decisioni governative statuenti su istanze di revisione il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato soltanto se il giudizio dedotto in revisione era impugnabile nel merito; che le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni sono inappellabili, fatta salva la possibilità, per chi è lesa nei suoi legittimi interessi, ma ad esclusione del comune, di aggravarsi al Tribunale amministrativo (art. 207 LOC, RDAT I-1992 N. 5 pag. 18); che il giudizio 25 settembre 1996 con cui il Consiglio di Stato è intervenuto quale autorità di vigilanza sui comuni a revocare la licenza edilizia preliminare rilasciata dal municipio di \_\_\_\_\_ a

\_\_\_\_\_ per la ricostruzione di un rustico poteva essere impugnato soltanto da parte del beneficiario della licenza revocata; che per il comune il giudizio era invece inappellabile (art. 207 cpv. 1 LOC); che altrettanto deve valere per il giudizio con cui il Governo ha respinto l'istanza di revisione presentata dal comune di \_\_\_\_\_ contro la decisione di revoca del permesso resa dallo stesso Consiglio di Stato in qualità di autorità di vigilanza sui comuni; che ammettere l'impugnabilità di una decisione con cui il Consiglio di Stato respinge o dichiara irricevibile un'istanza di revisione proposta dal comune contro un giudizio reso dallo stesso Consiglio in qualità di autorità di vigilanza costituirebbe invero una manifesta elusione del principio dell'inappellabilità di tali provvedimenti da parte del comune sancito dall'art. 207 LOC; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile; che, l'erronea indicazione dei rimedi di diritto data dal Consiglio di Stato permette di sollevare il comune dal pagamento della tassa di giustizia; visti gli art. 207 LOC, 3, 28, 35, 48 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_  
Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.